

*ALLE AVIS COMUNALI,  
PROVINCIALI, REGIONALI,  
p.c. AI CONSIGLIERI NAZIONALI  
AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI*

*Milano 5 Aprile 2018*

**Oggetto: Classificazione INPS ai fini previdenziali ed assistenziali di AVIS**

Con la circolare n. 51 del 23 marzo u.s. l'INPS, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha preso atto della natura giuridica della nostra Associazione e di tutte le strutture AVIS presenti sul territorio.

In particolare, l'INPS ha definitivamente preso atto della natura di soggetto privatistico dell'Associazione e per conseguenza ha dato indicazioni a tutte le proprie sedi di procedere, a decorrere dal mese di aprile 2018, alla riclassificazione delle posizioni previdenziali attive presso l'Ente, dal settore "enti pubblici non economici" al settore "terziario".

Tale riclassificazione, che non ha alcun impatto sulle retribuzioni o più in generale sui diritti dei lavoratori dipendenti da AVIS, comporta alcune modifiche ai trattamenti erogati dall'AVIS in quanto datore di lavoro.

Prima di elencare le predette modifiche, si evidenzia che sulla base delle informazioni in possesso della scrivente, l'inquadramento presso l'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali delle strutture territoriali NON è uniforme e pertanto si raccomanda di fare riferimento al proprio consulente del lavoro per avere conferma delle modifiche che troveranno applicazione dal prossimo mese di aprile.

A decorrere dal mese di aprile 2018 l'AVIS e le strutture territoriali saranno tenute al versamento dei contributi nella misura indicata nella tabella riportata nella circolare 51/2018 allegata alla presente.

Per effetto del nuovo inquadramento, dalla data predetta si dovranno versare all'INPS:

**I contributi per la malattia – pari al 2,44% delle retribuzioni lorde;**  
**I contributi per la maternità – pari allo 0,24 % delle retribuzioni lorde;**  
**I contributi per gli Assegni familiari – pari allo 0,68% delle retribuzioni lorde.**

In ogni caso, l'aliquota complessiva e comprensiva della quota a carico del dipendente, che resta invariata, sarà del 38,17% per i soggetti che occupano fino a 4 dipendenti;  
del 38,62% per i soggetti che occupano da 5 a 15 dipendenti;  
del 38,83% per i soggetti che occupano oltre 15 dipendenti.

Si evidenzia che il versamento dei contributi di malattia e di maternità comporta automaticamente il pagamento delle indennità di malattia e maternità, secondo le regole generali previste per il settore privato, a **carico** dell'INPS.

Per quanto riguarda il contributo CUAF (Cassa Unica assegni familiari) richiamiamo l'attenzione di tutte le strutture sulla possibilità di ottenere l'esonero dal versamento del contributo a seguito di istanza da presentare all'INPS con la quale il datore di lavoro, a fronte dell'esonero dal versamento del contributo, si impegna a garantire ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Prima di presentare tale istanza è opportuno che la singola Avis territoriale che ha dipendenti effettui una valutazione di convenienza economica in quanto, di norma, in presenza di pochi o pochissimi dipendenti, il risparmio contributivo derivante dall'accoglimento dell'istanza, si rivela inferiore all'importo che si è poi obbligati a versare ai propri dipendenti a titolo di assegni familiari.

Per la concreta attuazione della disposizione in argomento si raccomanda di consegnare una copia della presente al proprio Consulente del Lavoro e Commercialista.

Eventuali quesiti o richieste di precisazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail: **avis.nazionale@avis.it**

Il Segretario Generale

*Claudia Firenze*